

CONVENZIONE

TRA
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
E
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE TENIAMOCI PER MANO

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FINANZIAMENTO A VALERE NEI FONDI FAMI – CIG Z3536BFA6E.

L'anno 2022, il giorno 16, del mese di giugno nella sede Comunale in C.so Vittorio Emanuele II, n. 10

TRA

Il Comune di Castel di Sangro con sede in C.so Vittorio Emanuele II, n. 10 (C.F. 82000330660), rappresentato dal Dott. Angelo Angelone nato a Laufen (Svizzera) il 02.09.1973 (C.F. NGLNGL73P02Z133C), nella sua qualità di Responsabile del Settore II Finanziario autorizzato, nell'interesse dell'Ente, alla stipula ed alla sottoscrizione di convenzioni in virtù del disposto dell'art. 107, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n 267/2000,

E

Il Sig. **SCAGLIARINI Massimo**, nato a Caserta (CE) il 17/09/1972 (C.F. SCGMSM72P17B963K), in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'operatore economico Società cooperativa sociale **Teniamoci per Mano** con sede in Isernia - Via Dante Alighieri n.13 e con P. IVA N. 00948750948 (PEC: teniamocipermanocoop@pec.it)

PREMESSO

- che con determina di affidamento n. 279 del 09/06/2022 si provvedeva ad affidare alla Società cooperativa sociale **Teniamoci per Mano** con sede legale a Isernia - Via Dante Alighieri n.13 e con P. IVA N. 00948750948 il servizio relativo all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
- che al finanziamento del servizio si provvede mediante fondi del progetto SAI finanziato con DM 19125 del 01.07.2021 per 12 posti;
- che l'affidatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore;
- che la sottoscrizione del presente atto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori e forniture di beni e servizi pubblici, nonché, alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente affidamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1- Oggetto dell'Appalto

Il Comune di Castel di Sangro, nella persona del Dott. Angelone affida alla ditta TENIAMOCI PER MANO – Società Cooperativa Sociale, Via Dante Alighieri, 13, 86170 ISERNIA (IS) (C.F. 00948750948 – PEC: teniamocipermanocoop@pec.it) che accetta l'“Affidamento dei servizi per Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione- Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Avviso - Rafforzamento della capacità di accoglienza inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI- rivolto a n. 12 minori stranieri non accompagnati, come da Linee Guida approvate allegate al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, pubblicato sulla G.U. n 284 DEL 04/12/2019”.

L'affidatario si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel presente atto e i suoi allegati, non che degli altri documenti che sono stati sottoscritti dalle parti per integrarle accettazione e che sono depositati agli atti della stazione appaltante 1 – Piano finanziari progetto SAI finanziato con DM 19125 del 01.07.2021 per 12 minori stranieri non accompagnati, come da Linee Guida approvate con Decreto del Ministero allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 allegato alla presente.

ARTICOLO 2 – Importo del contratto

L'importo della convenzione ammonta a € 11.880,00 (undicimilaottocentoottant/00), salvo proroghe qualora concesse dal Ministero con relativa copertura finanziaria disposta a titolo di finanziamento del progetto.

La convenzione è stipulato a corpo.

Non è previsto l'istituto della revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 166, comma 1, del codice civile.

ARTICOLO 3 – Pagamenti

I pagamenti del servizio saranno effettuati secondo quanto stabilito dal DM 19125 del 01/07/2021.

L'affidatario dichiara espressamente ed a tutti gli effetti:

- Di essere a conoscenza che il “progetto SAI è finanziato con DM 19125 del 01/07/2021 per 12 minori stranieri non accompagnati, come dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 è finanziato mediante fondi trasferiti dal MIT;
- di rinunciare a qualsiasi azione o eccezione in merito, che per l'espletamento del servizio;
- di avere ben esaminato, valutato ed approvato tutti i documenti inerenti l'affidamento e di approvare specificamente e accettare espressamente, rinunciando fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di conoscere appieno la portata dell'appalto a tutti gli oneri che derivano dall'esecuzione del servizio;
- di essersi recato sui luoghi e aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono aver influito o influire sulla esecuzione delle prestazioni, sulla determinazione della propria offerta, sul prezzo e sulle altre condizioni contrattuali;
- di riconoscere l'affidamento potersi compiere alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente contratto dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, pubblicato sulla G.U. n 284 DEL 04/12/2019;
- di giudicare remunerativo l'importo riconosciuto;

ARTICOLO 4 – Durata dell'affidamento

L'affidamento ha durata dal 16.06.2022 al 30.06.2022 salvo proroghe qualora concesse dal Ministero.

E' prevista, inoltre, la possibilità dell'istituto della proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di proroghe il servizio dovrà essere reso agli stessi patti e condizioni stabilite nella presente convenzione.

ARTICOLO 5 – Cauzioni e garanzie

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento della presente convenzione, l'impresa si impegna a produrre entro 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, a garanzia del rispetto degli obblighi e degli impegni, relativi all'affidamento in argomento la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla presentazione di quanto sopra. Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, l'ente incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al punto precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto. Alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.

La garanzia resta vincolata fino alla scadenza dell'affidamento salvo proroghe.

L'affidatario ha stipulato, altresì, polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi con un massimale di almeno €1.000.000,00 con la società "Vittoria Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Isernia n. 360, via Vicerna – CAP 86070 N. 360.014.0000901970, conservata in atti.

ARTICOLO 6 – Conto corrente "Dedicato"

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187, l'impresa appaltatrice ha fornito apposita dichiarazione sostitutiva sugli estremi del conto corrente "Dedicato" su cui far transitare i pagamenti, per la tracciabilità dei flussi finanziari. L'impresa si impegna, pena la nullità assoluta dei flussi finanziari così come disposto dal già citato art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario dichiara, altresì, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, nonché, l'applicazione di una sanzione, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura prevista all'art. 6 della L. n. 136/2010, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) in violazione delle precitate disposizioni legislative.

ARTICOLO 7 – Subappalto

Il sub appalto non è ammesso né autorizzabile.

È vietata, a pena di nullità la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'ex art. 116 del D.Lgs. n.163/2006.

ARTICOLO 8 – Piani di sicurezza

L'affidatario dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modif. ed integrazioni, e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nel piano operativo di sicurezza presentato dall'impresa che viene

sottoscritto dalle parti e considerato parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

ARTICOLO 9 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'affidatario è obbligato:

- a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per le località dove è eseguito il servizio;
- b) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, dalla vigente normativa;
- c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'affidatario delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'articolo 13 del D.M. LL.PP. 145/2000, con riserva dell'Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

ARTICOLO 10 – Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto e che non sia risolta mediante accordo bonario, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

Articolo 11 – Prescrizioni

Ai sensi della Legge 19/03/1990 n. 55 articolo 17 e 18, la ditta affidataria si obbliga:

- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stessa Amministrazione, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

ARTICOLO 13 (Trattamento dei dati personali)

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy.

ARTICOLO 14 normativa di riferimento

Per quanto non disciplinato nella presente Convenzione si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Comune di **CASTEL DI SANGRO**
F.to Dott. **Angelo Angelone**

Società cooperativa sociale **Teniamoci per mano**
F.to Sig. **SCAGLIARINI Massimo**
